

FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO SOLUTO

CONDIZIONI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2017 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Sede legale e amministrativa: Via turati 29, 20121 Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato 2.386.594 €

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: (+39) 02 9285 2188

Indirizzo internet: www.credimi.com

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale Sede Telefono e e-mail

Iscrizione ad Albi/Elenchi Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco Qualifica

CHE COS'È IL FACTORING PRO SOLUTO

Credimi acquista i crediti già sorti di natura commerciale, vantati dal Cliente verso un Debitore residente in Italia, con assunzione – nei limiti del Plafond accordato – del rischio del mancato o parziale pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza del Debitore medesimo, con pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei crediti stessi.

Le modalità operative possono prevedere o meno la comunicazione al Debitore dell'intervenuta cessione di credito.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e, quindi, la possibilità in capo a Credimi di incassare integralmente, alla scadenza, tali crediti, a meno che il Debitore sia insolvente. Se le dichiarazioni e le garanzie rese dal Cliente si rivelano non veritiere ovvero in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cliente, la garanzia di solvenza dei Debitori prestata da Credimi cessa (cioè, come se il Plafond sul Debitore non fosse mai stato concesso) e, conseguentemente, Credimi ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale pagamento del Corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre il pagamento di interessi maturati e commissioni come specificato nel riquadro delle condizioni economiche.

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale di Credimi – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del Cliente il c.d. "rischio cambio", cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente che rispetta gli accordi contrattuali pagherà a Credimi il solo “costo dell’anticipo”.

Tale costo è proporzionale alla durata dell’anticipo, all’importo anticipato e alla rischiosità del cliente.

Credimi non chiederà alcun compenso al cliente fino all’anticipo della prima fattura.

In tale occasione, ed a ogni successiva proposta **Credimi mostrerà il costo dell’anticipo in due modalità:**

- in percentuale all’importo delle fatture (es: costo dell’anticipo pari all’ 0,74% della fattura)
- in valore assoluto espresso in Euro (es: costo dell’anticipo pari a 73,77€)

Il costo dell’anticipo si divide in due componenti:

- **Interessi**, che in funzione della rischiosità del cliente e della durata del finanziamento saranno compresi tra il 1% e il 12% su base annua (Tasso Annuale Netto)
- **Commissioni**, che in funzione alla rischiosità del cliente e la durata del finanziamento, saranno comprese tra lo 0,2% e l’6% del valore delle fatture cedute

Esempio: un cliente mediamente rischioso che anticipa per 90 giorni una fattura di 10.000€ pagherà:

- 73,77€ “costo dell’anticipo” (pari allo 0,74% del valore della fattura, corrispondenti al 3% di costo annualizzato) diviso tra:
 - 59,00€ di interessi
 - 14,77€ commissioni

Il costo dell’anticipo espresso in termini di TAEG potrà variare tra l’1,2% e il 14% in funzione della rischiosità del cliente e della durata del finanziamento.

In tutte le operazioni con Credimi la data valuta corrisponde a due giorni successivi alla data dell’operazione.

Ai fini della legge 7.3.1996 n. 108 – disposizioni in materia di usura, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni descritte in questo Foglio Informativo, è indicato nell’apposita Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di factoring oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicizzata sul sito internet (www.Credimi.com)

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

RECESSO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se Credimi modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al

Cliente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Copernico 34 Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com, Credimi deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.credimi.com.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Corrispettivo della cessione di credito: quanto Credimi deve pagare al Cliente a fronte della cessione di crediti e di importo pari al valore nominale dei crediti ceduti o quanto effettivamente dovuto dal Debitore. Pagamento da effettuarsi ad una data convenzionalmente pattuita tra Credimi e Cliente.

Pagamento anticipato del Corrispettivo della cessione di credito: pagamento che Credimi può effettuare al Cliente, a sua richiesta, in percentuale massima del 100% del valore nominale dei Crediti ceduti, in via anticipata rispetto alla data di incasso dei Crediti medesimi ovvero rispetto alla data convenzionalmente pattuita. Sulle somme pagate anticipatamente da Credimi, decorreranno interessi e commissioni a carico del Cliente nella misura contrattualmente concordata.

Plafond: limite attribuito da Credimi ad ogni Debitore, i cui crediti sono oggetto di cessione, entro il quale Credimi si assume il rischio di mancato pagamento del Debitore medesimo.

Interessi di mora: interessi dovuti in caso di ritardato o mancato adempimento all'obbligo di pagamento di una somma di denaro da parte del Cliente entro la scadenza convenuta.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale o fino alla quale decorrono gli interessi.